

Sindacati in piazza: 25mila addetti a rischio per le troppe incertezze

scritto da datiweb | Settembre 24, 2024

[selezione articoli 24 sett 2024 20](#)

Urso sfida l'Europa sui veicoli green "Serve più tempo"

scritto da datiweb | Settembre 24, 2024

[selezione articoli 24 sett 2024 22](#)

Urso sfida l'Europa sui veicoli green "Serve più tempo"

scritto da datiweb | Settembre 24, 2024

[selezione articoli 24 sett 2024 24](#)

Export, l'Italia consolida il sorpasso sul Giappone

scritto da datiweb | Settembre 24, 2024
[selezione articoli 24 sett 2024 26](#)

Cottarelli / La crescita non basta, ora servono tagli

scritto da datiweb | Settembre 24, 2024
[selezione articoli 24 sett 2024 28](#)

Patente a crediti anche per imprese non edili che operano nei cantieri

scritto da datiweb | Settembre 24, 2024
[selezione articoli 24 sett 2024 29](#)

Industria della ceramica: la UE riveda le regole su energia e dazi

scritto da datiweb | Settembre 24, 2024

[selezione articoli 24 sett 2024 31](#)

LAVORO | Collocamento mirato (l. n. 68/1999) – Contributo esonerativo ex art. 5, comma 3bis per svolgimento di lavorazioni a rischio elevato – Sostituzione del DM 10 marzo 2016 – Novità

scritto da Francesco Cotini | Settembre 24, 2024

La legge 68/1999 prevede, all'art. 5, comma 3bis, la possibilità di esonero oneroso dagli obblighi assunzionali relativamente agli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60%).

Il [DM 10 marzo 2016](#) disciplinava le modalità procedurali per ottenere l'esonero, con particolare riferimento all'autocertificazione della condizione esonerativa e alle modalità di pagamento del contributo esonerativo.

Per consentire il versamento del contributo anche mediante il canale PagoPA (ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale – Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, art. 5), il DM del 2016 viene integralmente sostituito dal [DM 11 giugno 2024](#) a **decorrere dal 1 ottobre 2024** (cfr. [nostra informativa dello scorso 26 agosto](#)).

In primo luogo, si sottolinea la presenza di un **regime transitorio** (art. 5), che tiene conto della data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Per coordinare la scadenza del giorno 10 del mese successivo al trimestre già coperto da esonero (10 ottobre 2024) con la possibilità di dare continuità al pregresso regime di esonero (mediante autocertificazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DM), il decreto prevede espressamente che *“la nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l'intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell'intero importo dovuto”*.

Ne consegue che la nuova autocertificazione (la cui nuova procedura informatica genera lo strumento per il pagamento del contributo) può essere adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DM ed opera la presunzione di legge secondo la quale il versamento è effettuato a copertura del trimestre, così sanando il ritardo rispetto del termine del 10 del mese successivo al trimestre già coperto da esonero.

Dal 1° ottobre 2024 sarà comunque possibile, accedendo alla piattaforma dell'autocertificazione, verificare la disponibilità della nuova modalità di pagamento.

Agli **articoli 1 e 2** si indicano, senza modifiche rispetto a quanto previsto nel precedente decreto, l'ambito di applicazione della norma e le definizioni.

L'**articolo 3** contiene alcune precisazioni procedurali, rinviando al *format* presente sul portale “Servizi lavoro”

accessibile mediante SPID/CIE o le altre modalità identificative previste dalla legge e specificando che *“l'autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell'esonero oggetto del presente decreto”* e che *“non è consentita la presentazione di più autocertificazioni contemporaneamente in corso di validità, anche se contenenti differenti ambiti provinciali”*.

Sempre all'articolo 3, comma 4, il nuovo decreto specifica che nell'autocertificazione il datore di lavoro indica anche *“la base di computo, il numero di lavoratori con disabilità occupati e il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale”*.

Il **contenuto dell'autocertificazione** è variato: ora è sufficiente indicare la base di computo, il numero dei lavoratori con disabilità occupati, il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e la quota di esonero (prima si dovevano indicare anche la quota di riserva, la base netta e la quota netta).

Tra le condizioni per l'individuazione della quota di esonero concessa si precisa che la stessa non può essere superiore *“al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 68/99”*.

Con riferimento alla eventuale variazione della quota di esonero (**comma 8**), il decreto precisa che, in caso di incremento della quota di esonero, *“la corrispondente integrazione del contributo esonerativo è effettuata in occasione dell'invio della nuova autocertificazione, tenuto conto che la procedura telematica genera un avviso di pagamento per il versamento del solo importo integrativo tramite piattaforma PagoPA”*.

L'**articolo 4**, relativo al **contributo esonerativo**, ne precisa l'importo aggiornato, che è pari a **euro 39,21** per ogni giorno

lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese e, pertanto, pari ad **euro 2.587,86 a trimestre** per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero.

La modalità di pagamento è profondamente cambiata ed appare più semplice: non più il bonifico bancario ma esclusivamente la procedura telematica di PagoPA, quindi cambiano anche i termini e l'efficacia del pagamento.

Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l'avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell'autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell'esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. I versamenti successivi vanno effettuati utilizzando l'avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l'esonero e, in ogni caso, valgono a copertura dell'intero trimestre per il quale vengono versati.

Il versamento viene fatto esclusivamente attraverso l'avviso di pagamento generato dalla procedura telematica, quindi non è più possibile effettuare il bonifico.

A fronte del riscontro positivo sull'esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l'autocertificazione si ritiene validamente presentata ed inizia a decorrere il periodo di fruizione dell'esonero.

Le informazioni sui pagamenti sono disponibili nella Banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata.

Sarà nostra cura fornirVi ulteriori indicazioni laddove il Ministero del lavoro dovesse emanare circolari di chiarimento.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

TURISMO | “Ciclo formativo sul Turismo Sostenibile e Digitale dal 16 al 31 ottobre 2024”

scritto da Angela Amaturò | Settembre 24, 2024

L'Area Attrattività e Turismo di Promos Italia, in collaborazione con NIBI, organizza un Percorso formativo gratuito, in modalità online, di 5 incontri, da due ore ciascuno, di cui 4 appuntamenti sul Marketing Turistico Sostenibile e Digitale e un incontro di Follow Up.

Il percorso formativo si terrà tra il 16 e il 31 ottobre 2024 ed è rivolto esclusivamente alle imprese del settore turistico della provincia di Salerno.

Il programma nel dettaglio:

16/10/2024 ore 15.00-17.00 – Fondamenti di MKTG Strategico e Turismo Sostenibile – Definizione e principi del turismo sostenibile – Introduzione al marketing strategico: concetti chiave e framework – Analisi del mercato e della concorrenza nel settore turistico – Analisi SWOT per destinazioni e servizi turistici sostenibili.

17/10/2024 ore 15.00-17.00 – MKTG Strategico Turistico – Segmentazione, Targeting e posizionamento nel turismo e nel turismo sostenibile.

24/10/2024 ore 15.00-17.00 – MKTG Operativo Turistico – Marketing mix (7P) applicato al turismo – Sviluppo del prodotto/servizio turistico – Strategie di pricing per offerte turistiche – Canali di pubblicità e distribuzione per il turismo.

25/10/2024 ore 15.00-17.00 – Il Digital MKTG Turistico – Come utilizzare gli strumenti Digital per le analisi di mercato e della concorrenza nel settore turistico

– Segmentazione della Clientela. I metodi di segmentazione e l'utilizzo delle Buyer Personas nel Digital – L'E-Marketing Mix – Il Social Media Marketing

31/10/2024 ore 15.00-17.00 – Incontro di Follow Up – Approfondimento di alcune tematiche a richiesta e/o approfondimento per settore turistico specifico (alberghiero, B&B, balneari, etc.).

Programma completo e link per l'iscrizione:

<https://nibi.promositalia.camcom.it/corsi/corsi-multipli/ciclo-di-incontri-formativi-sul-turismo-sostenibile-e-digitale.kl>

Non sono ammessi liberi professionisti e consulenti d'impresa.

Turismo (Angela Amaturo 089200821 – a.amaturo@confindustria.sa.it)

AMBIENTE | report settimanale

Ambiente 16/20 settembre 2024

scritto da Maria Rosaria Zappile | Settembre 24, 2024

RENTRI – Aggiornamento

L'Albo nazionale gestori ambientali informa che è stata rilasciata nella sezione "[Ambiente DEMO](#)" l'area "[Produttori di rifiuti non iscritti](#)", che consente ai Produttori di rifiuti che non sono tenuti ad iscriversi al RENTRI (o che sono obbligati ad iscriversi in un momento successivo a quello della prima scadenza, che va dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025) di:

- registrarsi, mediante accreditamento alla piattaforma telematica, fornendo un set minimo di informazioni anagrafiche;
- emettere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione del formulario;
- scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia).

I produttori di rifiuti che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI, una volta registrati, potranno vidimare digitalmente, in modalità telematica, i FIR cartacei.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/RENTRI_registrazione

Inoltre, l'Albo informa che nell'area "[servizi per l'interoperabilità](#)":

- sono stati rilasciati nuovi endpoint, come, ad esempio, il [servizio di validazione strutturale](#) dei dati del

registro informatico come previsto dalla modalità operativa 17 “Specifiche tecniche” al punto 17.4 e dalla Modalità operativa 8 “Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”, specificatamente per il controllo tra i dati del registro informativo e i dati trasmessi al RENTRI. Il servizio di validazione è accessibile anche in area riservata “Operatori “e “Soggetti Delegati”.

- è stata aggiornata la documentazione delle API con particolare riferimento a:
- nuovo endpoint di validazione (di cui sopra);
- nuovi endpoint di consultazione degli iscritti e delle autorizzazioni comunicate al RENTRI;
- aggiornamento endpoint per la trasmissione dei dati dei registri per gestire più intermediari, l’adeguamento di alcune validazioni e l’arricchimento delle descrizioni delle validazioni applicate;
- aggiornamento dello [schema XSD](#), rentri-movimenti per consentire l’indicazione di più intermediari e rentri-common per la revisione della validazione dei codici fiscali;
- pubblicazione della guida per il “[registro in formato digitale](#)”.

DL Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sta lavorando al c.d. DL Ambiente, che reca ***“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”*** e che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri nell’arco di questa settimana. La bozza del provvedimento si compone attualmente di 13 articoli e introduce novità in materia di:

- valutazioni e autorizzazioni ambientali;

- salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza degli approvvigionamenti;
- crisi idrica;
- responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico.

Il testo reca anche nuove disposizioni in materia di:

- economia circolare e disciplina relativa al Responsabile tecnico;
- recupero materie prime critiche da RAEE;
- ritiro apparecchiature elettriche secondo i sistemi "Uno contro Uno" e "Uno contro zero";
- bonifiche;
- monitoraggio degli interventi in difesa del suolo e programmazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico.

Si prevedono, infine, interventi diretti alle amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica e per la funzionalità del MASE.

Segnaliamo, infine, che **una volta licenziato il provvedimento definitivo seguirà una nota di approfondimento.**

REACH – Pubblicata la restrizione su alcune sostanze PFAS (PFHxA)

Insieme con i Colleghi della Delegazione di Bruxelles, che ringraziamo, vi informiamo che, nell'ambito del regolamento REACH, il 19 settembre u.s. la Commissione europea ha adottato delle nuove misure volte a limitare l'uso di alcune sostanze PFAS, ovvero dell'**acido undecafluoroesanoico ("PFHxA")** e delle **sostanze correlate al PFHxA.**

Tale restrizione vieterà la vendita e l'uso del PFHxA nei **prodotti tessili** di consumo (come, ad esempio, i giubbotti antipioggia); negli **imballaggi alimentari** (ad esempio, scatole per pizze); nelle **miscele di consumatori** (es. spray

impermeabilizzanti); nei **cosmetici** e in alcune **applicazioni di schiuma antincendio** (ad esempio per l'addestramento e le prove, senza compromettere la sicurezza). La restrizione non riguarda le applicazioni del PFHxA nei semiconduttori, nelle batterie o nelle celle a combustibile per l'idrogeno verde.

La restrizione PFHxA entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore dopo periodi transitori compresi tra 18 mesi e 5 anni, a seconda dell'uso.

Segnaliamo, infine, che **tale restrizione è una misura distinta dalla potenziale restrizione dell'intero gruppo PFAS proposta nel 2023 e che l'ECHA (l'Agenzia europea per le sostanze chimiche) sta attualmente valutando.**

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'ECHA: <https://echa.europa.eu/it/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas>

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

SAVE THE DATE – Festival dell'Acqua 2024: Firenze 24-26 settembre 2024

Segnaliamo che, dal 24 al 26 settembre si terrà a Firenze, presso Palazzo Vecchio e la Fortezza da Basso, il **Festival dell'Acqua**. Con circa 220 relatori, compresa Confindustria, tecnici ed esperti del settore si confronteranno con i principali attori italiani ed europei del servizio idrico sugli investimenti infrastrutturali e finanziari per la tutela della risorsa, sulle politiche di adattamento al cambiamento climatico, sulla governance; e ancora sulla digitalizzazione del servizio idrico integrato, sulla depurazione e sui cambiamenti attesi dalla nuova Commissione Europea. Tra i temi al centro del dibattito ci sarà anche quello della sicurezza dell'acqua del rubinetto.

In allegato, il programma completo dell'evento.

SAVE THE DATE – ANIMA Green Talks 2024, 1° ottobre 2024 Milano

Segnaliamo l'evento organizzato da Anima Confindustria "Anima Green Talks", al quale parteciperanno anche la Vice Presidente Lara Ponti e Marco Ravazzolo. **L'evento sarà un'importante occasione di confronto e dialogo tra istituzioni, aziende e professionisti del settore, dedicata all'analisi delle opportunità e delle sfide legate all'adozione di pratiche sostenibili.**

Durante l'evento, rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee parteciperanno a dibattiti incisivi sulle politiche ambientali attuali e future. Sarà un momento prezioso per esplorare i benefici economici a lungo termine delle pratiche sostenibili e fornire alle aziende strumenti utili per adeguarsi proattivamente alle normative vigenti, contribuendo attivamente al dibattito legislativo.

L'evento si terrà il 1° ottobre 2024 presso il Cariplo Factory in Via Bergognone 34, angolo Via Tortona, a Milano. L'iscrizione all'evento è gratuita fino a esaurimento posti al seguente [link](#). In allegato locandina e programma.

DL Salva infrazioni – Testo in GU

Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato, trasmettiamo in allegato il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale del **Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131** (c.d. Decreto Salva-infrazioni), che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

[432d08e3-096e-4ab8-bee5-8f875b8d1a42 ANIMA Green Talks 2024 – Programma DL Salva infrazioni – testo GU](#)

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, 089.200842 (m.zappile@confindustria.sa.it))